

SCRITTURA PRIVATA

L'anno 2017, il giorno 18 del mese di agosto, in Catanzaro,

TRA

COMALCA s.c.r.l., P.I. 01226060794, con sede legale in CATANZARO (CZ), VIALE EUROPA - LOC. GERMANETO in persona del Presidente del C.d.A., Mario Maiorana di seguito indicata anche come "*Cliente*",

E

The Brainwork S.r.l., P.I. 02035670799, con sede legale in Catanzaro, Viale De Filippis n° 48, rappresentato dall'Amministratore Unico, Dott. Fortunato Lodari, nato a Catanzaro, il 6 aprile 1968, domiciliato per la carica presso la sede di seguito indicata anche come "*Fornitore*",

PREMESSO CHE

- il Cliente necessita della manutenzione e gestione del proprio sistema informatico di cui le specifiche tecniche sono elencate e descritte nell'allegato A;
- le attività oggetto del presente contratto, elencati nella richiesta di preventivo del 27 giugno 2017, sono meglio descritte all'art. 1;
- il Fornitore dispone di una serie di software, hardware e personale specializzato, idonei a fornire la manutenzione e gestione del sistema informatico del Cliente;
- il Cliente è interessato ad avvalersi dei servizi di sistemi informatici per svolgere la propria attività ed il Fornitore è interessato a fornirli;
- il Fornitore ha fatto pervenire propria offerta economica relativa alle prestazioni di cui sopra per un periodo di anni tre sulla scorta della specifica richiesta del Cliente, ed ha poi accettato la riduzione della durata per anni uno per il medesimo corrispettivo annuale salvo quanto appresso pattuito al n.2 delle condizioni contrattuali;

Tutto ciò premesso, a valere quale parte integrante del presente accordo, le parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – OGGETTO E DEFINIZIONI

COMALCA Srl affida a The Brainwork S.r.l. la manutenzione e gestione del proprio sistema informatico di cui le specifiche tecniche sono elencate e descritte nell'allegato A. Nello specifico, le attività gestionali riguarderanno la: a) gestione delle infrastrutture di rete; b) gestione dei server di produzione; c) gestione delle postazioni di lavoro; d) gestione delle politiche di sicurezza; e) gestione dei server WEB aggiornamenti illimitati; f) gestione dei server di posta elettronica senza

limiti di spazio; g) gestione software Centro Ingressi; h) gestione software Sesamo query Centro Ingressi; i) gestione varchi CAME.

“FORNITURA” significa l’installazione, configurazione e assistenza dei software open source, oltre al software di proprietà del Fornitore;

“ASSISTENZA” riguarda il funzionamento e la configurazione di tutto quanto indicato nell’offerta economica. L’assistenza da parte del Fornitore garantirà la continuità del servizio informatico del Cliente, il tempo massimo per il ripristino di tale servizio informatico da parte del Fornitore è di ventiquattro ore, salvo cause di forza maggiore non dipendenti dal FORNITORE, con intervento garantito entro tre ore.

“REQUISITI HARDWARE” significa le macchine hardware di proprietà del Cliente.

ARTICOLO 2 - DURATA



La durata del contratto è fissata in anni 1 (uno) decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione del presente contratto e rimane convenzionalmente esclusa la proroga tacita ovvero automatica di esso.

COMALCA Srl, a suo insindacabile giudizio, qualora sussistano ragioni di convenienza si riserva la facoltà di procedere alla rinnovazione del contratto alle medesime condizioni economiche per anni due (2) dalla sua scadenza mediante comunicazione da inoltrare al Fornitore almeno 3 (tre) mesi dalla scadenza medesima.

ARTICOLO 3 - PERSONALE

Nel rendere la Fornitura al Cliente, il Fornitore opererà in piena autonomia ed utilizzerà proprio personale dipendente, nonché ogni altra persona adeguatamente professionalizzata e contrattualizzata che possa risultare necessaria per rendere la Fornitura.

Il Fornitore è, altresì, tenuto a:

- a. osservare tutte le norme e prescrizioni legislative e regolamentari relative al collocamento, agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, all'assistenza sanitaria dei propri dipendenti alle altre forme di previdenza in favore dei lavoratori;
 - b. osservare tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro;
 - c. dimostrare, a richiesta di Comalca, il perfetto adempimento delle obbligazioni di cui ai sub a) e b).
- 

ARTICOLO 4 - IMPEGNI DEL CLIENTE – EFFICACIA DEL CONTRATTO

Per tutta la vigenza del contratto, il Cliente si impegna a comunicare al Fornitore ogni informazione che possa essere ragionevolmente rilevante per la realizzazione della Fornitura.

ARTICOLO 5 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo previsto per lo svolgimento della totalità dei servizi oggetto del presente accordo è pari ad € **9.500,00 (novemilacinquecento/00)** oltre IVA come per legge, su base annua, da corrispondersi mediante 4 rate trimestrali di euro 2.375,00 cadauna oltre iva, a mezzo bonifico bancario, previa emissione di regolare fattura.

ARTICOLO 6 - RISERVATEZZA

Ciascuna Parte garantisce la riservatezza delle informazioni di proprietà dell'altra Parte, compresi dati e programmi, ai sensi del D. lgs. 196/2003.

Per i documenti classificati "riservati" dal Cliente, la procedura di acquisizione e riconsegna da parte del Fornitore di tali documenti è la seguente:

I documenti "riservati" verranno dati dal Cliente e/o in copia al Fornitore.

Il Fornitore li restituirà al termine dell'operazione e/o delle operazioni per le quali necessitano.

L'obbligo delle Parti alla riservatezza perdurerà anche successivamente alla cessazione del presente contratto.

Il Fornitore renderà edotto di tale obbligo il personale di cui al precedente articolo 3.

I dati forniti sono utilizzati dal Fornitore solo con le modalità e procedure strettamente necessarie per fornire i servizi desiderati, nel rispetto di quanto disciplinato da D. lgs. 196/2003.

Il Cliente ha diritto di conoscere, in ogni momento come vengono utilizzati i dati, nonché il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

ARTICOLO 7 - RESPONSABILITA'

Il Fornitore adempirà agli obblighi previsti dal presente contratto con la diligenza professionale di cui all'art. 1176, secondo comma, c.c., ferma restando la sua irresponsabilità per inadempimento dovuto a caso fortuito o forza maggiore, ai casi di indisponibilità provocati direttamente e/o indirettamente da terzi e/o dal Cliente nonché a quelli di ritardo o difettoso funzionamento di software di eventuali terzi che si interfacciano con i relativi impianti del Cliente, se da questo autorizzati.

La responsabilità della correttezza dei dati forniti farà capo unicamente al Cliente.

Il Cliente si obbliga a tenere espressamente indenne il Fornitore da tutte le eventuali pretese giudiziali o stragiudiziali che venissero avanzate da terzi nei confronti del Cliente, dovute a cause non imputabili al Fornitore.

ARTICOLO 8 - RECESSO

Entrambe le parti potranno recedere dal presente contratto, per inadempienza da parte dell'altro, da comunicarsi tramite raccomandata A.R.

ARTICOLO 9 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà competente il Foro di Catanzaro.

ARTICOLO 10 – COMUNICAZIONI - REFERENTE

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del contratto dovranno essere eseguite per iscritto.

Comalca si riserva di comunicare al Fornitore il nominativo della persona incaricata di interfacciarsi con essa impresa per la risoluzione di ogni aspetto relativo all'esecuzione del presente contratto. In difetto ogni corrispondenza verrà intrattenuta con il legale rappresentante della Società.

ARTICOLO 11- DISPOSIZIONI VARIE

Il presente contratto e gli allegati - che ne fanno parte sostanziale, indivisibile ed integrante - riproducono l'integrale accordo intervenuto tra le Parti su quanto costituisce il suo oggetto.

Nessuna modifica al contratto avrà effetto se non effettuata per iscritto e sottoscritta dai rappresentanti debitamente autorizzati dalle Parti.

Nel caso in cui le autorità italiane dovessero introdurre leggi o regolamenti in forza dei quali dovessero essere apportate modifiche ai servizi o nel caso in cui tali autorità richiedessero che siano apportate modifiche al contratto, tali modifiche saranno automaticamente inserite nel contratto, come se le Parti le avessero sottoscritte, a meno che le modifiche così richieste siano eccessivamente onerose per una o entrambe le Parti, ovvero alterino in modo sostanziale il contenuto e le finalità del contratto nel qual caso ciascuna Parte avrà la facoltà di recedere dal contratto.

Le clausole del presente contratto sono state singolarmente negoziate tra le parti e, pertanto, non trova applicazione la disciplina di cui agli art. 1341 e 1342 c.c.

ARTICOLO 12 – CESSAZIONE CONTRATTO

Al termine del contratto ed in caso di mancato rinnovo il fornitore dovrà garantire il ripristino della funzionalità dei servizi informatici di COMALCA onde evitare discontinuità degli stessi.

Letto, confermato e sottoscritto in Catanzaro, il 18/08/2017

IL CLIENTE



Centro Agroalimentare
Catanzaro
COMALCA
S.C.R.L.

IL FORNITORE



The Brainwork s.r.l.
Dr. Fortunato Lodari

